

# Il conferimento d'azienda

*Corso di ragioneria applicata per praticanti  
dottori commercialisti ed esperti contabili*

*Teramo, sabato 24 ottobre 2009*

Il conferimento d'azienda è un istituto assente nel nostro ordinamento giuridico.


Infatti, il codice civile, all'art. 2342, prende in considerazione soltanto il “*conferimento di beni in natura e di crediti*”, vale a dire, il conferimento di singoli cespiti aziendali, mentre non regola il conferimento dell'intero complesso aziendale o di una parte di esso.

Col termine *conferimento*, dal latino *con-férre*, si intende l'operazione con la quale un'azienda, o un ramo di essa dotato di autonoma capacità di reddito, viene conferita (*o, anche, apportata*) ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa *conferente*, in contropartita non di danaro, ma di **azioni o quote** della società in favore della quale viene effettuato l'apporto, entità denominata *conferitaria* (**questo aspetto differenzia il conferimento dalla cessione**).


L'impresa conferitaria potrà essere in funzionamento, ovvero costituirsi all'atto del conferimento stesso.

Ovviamente, l'**impresa conferente**, effettuata l'operazione straordinaria, potrà continuare ad esistere.

Nel qual caso, nello Stato Patrimoniale di essa conferente, al posto di tutte le attività e passività conferite, si avrà la partecipazione nell'impresa conferitaria.



# STRUTTURA DEL CONFERIMENTO



Cessione di beni con corrispettivo in partecipazioni

## LE MOTIVAZIONI PRATICHE SOTTOSTANTI AD UNA OPERAZIONE DI CONFERIMENTO SOCIETARIO

Le principali motivazioni che determinano un'operazione di conferimento possono rinvenirsi:

- nella riduzione delle dimensioni di un'impresa molto grande, mediante lo scorporo di rami e il conferimento in società ad hoc ;
- nella eliminazione di rami in perdita o poco convenienti, mantenendo la gestione dell'azienda conferente;
- nella separazione ed identificazione di nuove *business-unit* all'interno di un gruppo societario;
- realizzazioni di *joint-ventures*;
- nelle necessità dettate dalla sussistenza di ipotesi di cosiddetto *monobusiness* (es.: mercato energia elettrica; mercato telefonia, *utilities*).

**DI FATTO, NON SUSSISTE LA “CONVENIENZA FISCALE” TRA LE RAGIONI DETERMINANTI UNA OPERAZIONE DI CONFERIMENTO.**

## Il conferimento societario, tipica fattispecie a formazione progressiva, nella sua articolazione temporale

COSA	CHI
1) Delibera C. d. A. per esecuzione conferimento	<i>C. d. A. conferente</i>
2) Richiesta di nomina del perito al Tribunale competente per sede (S.p.A.), ovvero nomina diretta del perito (S.r.l.)	<i>Presidente C. d. A. conferente</i>
3) Nomina dell'esperto	<i>Presidente del Tribunale/Parti</i>
4) Redazione della perizia giurata di stima	<i>Perito</i>

<p>5) Esame e delibera del C. d. A. per determinazione aumento capitale e convocazione assemblea (almeno 30 giorni prima di questa) – <i>Se conferitaria di nuova costituzione stipula atto costitutivo</i></p>	<p><i>C. d. A. conferitaria (da trasmettere al collegio sindacale)</i></p>
<p>6) Parere su congruità prezzo emissione azioni</p>	<p><i>Collegio sindacale</i></p>
<p>7) Delibera assembleare per procedere all'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione – <i>Se conferitaria di nuova costituzione stipula atto costitutivo</i></p>	<p><i>Assemblea straordinaria conferitaria</i></p>
<p>8) Atto di conferimento – <i>Se conferitaria di nuova costituzione stipula atto costitutivo</i></p>	<p><i>Notaio</i></p>
<p>9) Iscrizione del verbale dell'assemblea e dell'atto di aumento del capitale al Registro delle Imprese (nei 30 giorni successivi)</p>	<p><i>Notaio rogante</i></p>
<p>10) Verifica da parte dell'organo amministrativo della società conferitaria dei valori di stima (entro 180 giorni) – Norma valida solo per le S.p.A.</p>	<p><i>C. d. A. conferitaria</i></p>

## Gli aspetti civilistici del conferimento societario

Non esistendo una definizione ed un'organica disciplina del conferimento societario, la regolamentazione giuridica dell'istituto prende corpo dalla correlazione di una serie di articoli del codice civile:

- ✓ Conferimento di beni in natura in S.p.A.: **Artt. 2342, 2343;**
- ✓ Conferimento di beni in natura in S.r.l.: **Artt. 2464, 2465;**
- ✓ Trasferimento di azienda **Artt. 2557 – 2560;**
- ✓ Limitazione diritto d'opzione nelle S.p.A.: **Art. 2441, commi 4 e 6;**
- ✓ Limitazione del diritto d'opzione nelle S.r.l.: **Art. 2481-bis.**

## **Art. 2342 c.c.**

### **Conferimenti**

- Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
- Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
- Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
- Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
- Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

## Art. 2343 c.c.

### Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

- Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
- L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
- Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
- Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

## Art. 2464 c.c. Conferimenti

- Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
- Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
- Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
- Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
- Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
- Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
- Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

## **Art. 2465 c.c.**

### **Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti**

- Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
- La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
- Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.

## **Art. 2557 c.c.**

### **Divieto di concorrenza**

- Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
- Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
- Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento .
- Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

## **Art. 2558 c.c.**

### **Successione nei contratti**

- Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
- Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
- Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

**Art. 2559 c.c.**  
**Crediti relativi all'azienda ceduta**

- La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
- Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda , se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

## **Art. 2560 c.c.**

### **Debiti relativi all'azienda ceduta**

- L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
- Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

## **Art. 2441 c.c.**

### **Diritto di opzione (S.p.A.)**

#### **Comma 4**

- Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

#### **Comma 6**

- Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre

## **Art. 2481-bis c.c.**

### **Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti (*S.r.l.*)**

- In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.
- La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
- Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.
- Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero sovrapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.
- Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
- Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Il conferimento d'azienda rientra nella specie della più ampia categoria dei conferimenti in natura (artt.2342 e 2343 c.c.).

### PARTICOLARITA' per le S.p.A.

- ✓ Le azioni emesse devono essere immediatamente liberate;
- ✓ Le prestazioni d'opera non possono essere oggetto di conferimento nelle S.p.A.;
- ✓ **Chi conferisce beni in natura deve presentare un relazione giurata, redatta da un perito nominato dal Tribunale.**

## Particolari regole per il **CONFERIMENTO** nelle **S.r.l.**

In seguito alla riforma societaria dell'anno 2003, l'art. 2464 e l'art. 2465 hanno differenziato la normativa per le S.r.l..

In questi tipi societari, infatti:

- ✓ possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, quindi, anche le prestazioni d'opera;
- ✓ Può essere prestata, da parte del socio conferente, una polizza di assicurazione o una fideiussione a garanzia degli obblighi assunti;
- ✓ **il perito è nominato dalle parti.**

## La perizia di stima - artt. 2343 e 2465 c.c.

- ✓ finalità della perizia di stima è stabilire il valore massimo di iscrizione dell'oggetto conferito nel bilancio della conferitaria;
- ✓ Le parti sono libere di attribuire all'apporto un valore inferiore a quello peritato, mentre non possono attribuirvi un valore superiore;
- ✓ Il metodo di stima non è definito dal legislatore.

## La perizia di stima - artt. 2343 e 2465 c.c.

Componenti essenziali della perizia di stima sono:

- ✓ la descrizione dei beni conferiti;
- ✓ i criteri di valutazione seguiti;
- ✓ l'attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

## La perizia di stima - artt. 2343 e 2465 c.c.

Come è noto, la stima peritale è tesa all'accertamento del **Capitale Economico** dell'azienda.

Per la stima possono essere utilizzati diversi metodi di valutazione:

- ✓ Patrimoniali;
- ✓ Redditali;
- ✓ Misti;
- ✓ Finanziari;
- ✓ Empirici.

## La tutela dei soci di minoranza - art. 2441, sesto comma

A tutela dei soci “deboli” la norma prevede:

- ✓ che la proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione debba essere illustrata dagli amministratori con una apposita relazione ;
- ✓ che la relazione degli amministratori debba essere comunicata al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea. Il Collegio sindacale, entro quindici giorni, esprimerà il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione.

## la revisione degli amministratori

- ✓ Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni, controllare le valutazioni della perizia;
- ✓ Il fine della revisione è quello di aggiornare i valori alla data di effettuazione del conferimento;
- ✓ Devono essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione adottati dal perito.

## Particolari aspetti nell'ipotesi di conferimento in società preesistenti

- ✓ Necessità di procedere alla valutazione economica, sia della conferente, che della conferitaria.
- ✓ L'art. 2346 rende possibile di attribuire le azioni o le quote in misura non proporzionale al valore dei conferimenti, se l'atto costitutivo delle società per azioni lo prevede.

# **Aspetti fiscali del conferimento societario**

Ai fini dell'**imposizione diretta**, fatto salvo il conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento per i quali sussiste un regime detto “di realizzo a plusvalenza controllata” ex art. 175 Tuir, si ha un solo regime fiscale, quello della:

**NEUTRALITA' in CONTINUITA' DEI VALORI FISCALI**  
(art. 176 del Tuir)

ciò significa che, di prassi, l'operazione di conferimento non determina l'emergere di materia imponibile, essendo **fiscalmente neutrale**.

## I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI CONTENUTI NELL'ART. 176 DEL T.U.I.R.

- ✓ **Conferente:** nessuna condizione sulla sua natura: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, ente commerciale.
- ✓ **Conferitario:** nessuna condizione sulla sua natura: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, ente commerciale.
- ✓ **Soggetti non residenti:** quando conferente o conferitario sono soggetti non residenti, si applica L'art. 176 se l'azienda conferita è situata in Italia (stabile organizzazione italiana).
- ✓ **Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale:** conferma del regime di circolazione delle partecipazioni, per il quale si considerano "qualificate" e conservano il valore fiscale dell'azienda conferita.

## LA POSIZIONE DEL CONFERENTE

- ✓ Regime assoluto di neutralità fiscale in continuità dei valori fiscali, senza facoltà di affrancamento.
- ✓ Irrilevanza fiscale per il conferente delle decisioni del conferitario e delle vicende dell'azienda conferita.
- ✓ Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni ricevute in regime d'esenzione (art. 87).
- ✓ Conferma della non elusività dell'operazione ex art. 37-bis (co. 3, art. 176), anche in caso di affrancamento eseguito dal conferitario.

# LA POSIZIONE DEL CONFERITARIO

- ✓ Il regime ordinario è quello della continuità dei valori fiscali tratti dal conferente.
- ✓ Continuità fiscale dei valori fiscali dell'azienda conferita e dualità civilistico - fiscale: regime del cosiddetto "doppio binario di valori" e compilazione Quadro RV del Modello Unico.
- ❖ **Facoltà di affrancamento oneroso** (con aliquote 12/14/16%) dei maggiori valori delle immobilizzazioni iscritte all'attivo e riferiti all'azienda ricevuta (co. 2-ter, art. 176).

## L'IMPOSIZIONE INDIRECTA

Le operazioni di conferimento societario sono **fuori campo di applicazione dell'IVA**.

In ipotesi di cessazione dell'attività da parte del conferente, vengono trasferite al conferitario le posizioni soggettive ai fini IVA.

- ✓ Il conferimento è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, pari ad € 168,00;
- ✓ anche le eventuali imposte ipotecaria e catastale sugli immobili sono dovute nella misura fissa, pari ad € 168,00.